



Il Presidente

ORDINANZA n. 93 del 28 novembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale.- Approvazione nuove Linee guida in materia di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea – Sospensione elezioni Consorzio di Bonifica Velia (SA).**

omissis

emana la seguente

ORDINANZA

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;

1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

1.4. è dato mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;

omissis

DE LUCA